



## COMUNE DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Repertorio n. **5930**

***CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLORBA E L'ULSS N. 9 DI  
TREVISO PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E  
L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE  
RESIDENTE.***

\*\*\*

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di gennaio  
(31.1.2014).

Premesso

- che il Comune di Villorba intende porre in atto, nell'intento di favorire la circolarità delle informazioni tra Pubbliche amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti, l'accesso *on-line* con protocollo d'accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Villorba, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;
- che il collegamento informatico diretto con il Comune per l'accesso alla banca dati anagrafica è consentito dall'articolo 37 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (regolamento anagrafico) e che tale collegamento non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 445/2000 che ha abrogato il 2° e 3° comma del citato art. 37 del D.P.R. 223/1989;

- che tale collegamento ha piena corrispondenza nella previsione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della L. 15.5.1997 n.127: “I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici”;
- che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso con nota 1380/2002/1° Sett. ha trasmesso ai Sindaci Circolare ministeriale telegrafica M.I.D.C.S.C. n.3 (2002) con la quale veniva richiamata la “necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle Anagrafi stesse e che vengano rispettate altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali”;
- che il collegamento deve rispettare il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e le specifiche norme sulla riservatezza di taluni dati esistenti in materia (es. articolo 27 comma 2 del DPR n.223/1989: notizie su “professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio” e altre notizie riservate inserite nelle schede anagrafiche; es. articolo 1 e seguenti della legge 31 ottobre 1955 n.1064: indicazione della paternità e della maternità; notizie sulle carte di identità ed in particolare sulle inibizioni all'espatrio; ecc.);

- che il collegamento telematico con l'Anagrafe deve permettere l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisite e consentire la tracciabilità dei flussi per verificare le condizioni previste dalla giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali; in particolare si deve fare riferimento al Parere reso dal Garante in data 20.6.2000 e soprattutto al Provvedimento del Garante in data 6.10.2005 (pubblicato in G. U. n.248 del 24.10.2005) che specifica come le procedure di abilitazione all'accesso devono soddisfare compiutamente “l'esigenza di ottenere la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale svolta dal soggetto richiedente”, con l’attenta verifica della “qualità soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita” e con la necessità di consentire “il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati, monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro”: inoltre deve essere esclusa la possibilità “di consultare direttamente i dati dell'anagrafe della popolazione riportati sia nelle schede anagrafiche informatiche, sia in eventuali elenchi duplicati in data-base di lavoro”;
- che da ultimo l'articolo 15 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 ha modificato l'art. 40 e l'art. 44 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che ha prescritto nei rapporti con la pubblica amministrazione la presentazione obbligatoria delle dichiarazioni sostitutive in luogo delle certificazioni

e l'acquisizione d'ufficio delle informazioni (o il controllo delle dichiarazioni sostitutive) presso la pubblica amministrazione che le detiene, nella considerazione che l'articolo 71 comma 2 dello stesso D.P.R n. 445/2000 prevede la richiesta, anche con mezzi informatici o telematici, della conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ovvero prevede la possibile consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante;

Dato atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente documento tra:

1) il **Comune di VILLORBA**, codice fiscale 80007530266, con sede a Villorba (TV) piazza Umberto I, n. 19, rappresentato dal Dr. CORBOLANTE Fabio, nato a San Donà di Piave (VE) il 05.03.1964, Responsabile del Primo Settore, in forza del decreto del Sindaco prot. n. 38639/2013, e per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 14.1.2013;

2) **L'ULSS N. 9 DI TREVISO**, (di seguito denominata ULSS N. 9), codice fiscale 03084880263, con sede a Treviso, in Borgo Cavalli n. 42, rappresentata dalla D.ssa DA RE Alessandra, nata a Treviso il 17.03.1963, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio di Gestione Rapporti in Convenzione, delegata giusta deliberazione n. 1059 del 13.12.2013 dal legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti;

**si conviene e stipula la seguente convenzione**, finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di Villorba, come previsto in disposizioni legislative e/o regolamentari;

### ***ARTICOLO 1 - Oggetto della convenzione***

La presente convenzione riguarda la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di VILLORBA da parte dell' ULSS N. 9. Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti dell' ULSS N. 9. L'ULSS N. 9 si impegna a:

- utilizzare l'accesso alla banca dati ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali assegnate e nei limiti indicati nella presente convenzione;
- svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

### ***ARTICOLO 2 - Titolarità della banca dati***

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

### ***ARTICOLO 3 - Abilitazione all'interrogazione e modalità di accesso***

Per l'accesso alla banca dati l' ULSS N. 9 utilizzerà, attraverso la propria rete, un accesso al portale anagrafe, in sola lettura. L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dalla ULSS N. 9 che si individua quale Responsabile del trattamento dei dati desunti dalla banca dati comunale. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati, il Comune fornirà all' ULSS N. 9 credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (user name ) associato ad una parola chiave riservata (password).

### ***ARTICOLO 4 - Password***

Per l'uso delle credenziali di autenticazione l'operatore individuato dall' ULSS N. 9 si dovrà attenere alle seguenti regole:

- l'operatore dovrà cambiare la parola chiave al primo accesso al sistema informatico e successivamente almeno ogni due mesi. L'amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale cambiamento periodico;
- la parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici di cui almeno due caratteri speciali;
- la parola chiave deve essere composta da caratteri alfabetici e da caratteri numerici, che formino un codice non banale che non abbia alcun riferimento con dati personali (nomi, indirizzi, date di nascita) dell'operatore, di parenti, amici, colleghi o conoscenti;
- la parola chiave deve essere mantenuta segreta e non deve essere rivelata ad alcuno; essa può essere conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo l'operatore stesso possa accedervi. Ogni operazione effettuata con le credenziali di autenticazione assegnato all'operatore individuato secondo le modalità descritte all'art. 4, sarà ritenuta effettuata dall' ULSS N. 9, con assunzione in capo alla medesima di ogni responsabilità conseguente a norma di legge.

***ARTICOLO 5 - Oggetto dell'accesso - limitazioni ed estensioni***

Il COMUNE e l'ULSS N. 9 concordano le funzioni utilizzabili e le informazioni rese disponibili, in considerazione delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. In generale le

informazioni riguardano i dati anagrafici principali ossia la residenza e la posizione individuale e familiare nonché la ricerca del nucleo familiare, con esclusione delle informazioni non consentite da specifiche norme (es. divieto di rilascio di informazioni su professione e titolo di studio; annotazioni su cambiamento di sesso o di adozione legittimante; notizie in tema di filiazione, etc.). In particolare le esigenze istituzionali dell'ULSS N. 9, richiedono l'utilizzo delle informazioni come indicate dall'ALLEGATO 1 alla presente convenzione. Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile dell'Ufficio Demografico e l'ULSS N. 9.

#### ***ARTICOLO 6 - Responsabilità***

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare all'ULSS N. 9 in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. L'ULSS N. 9 si assume ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al riguardo, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale uso illegittimo degli stessi e a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

#### ***ARTICOLO 7 - Obbligo alla riservatezza***

L'ULSS N. 9 si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento, esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della

normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. L'ULSS N. 9 garantisce la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento concesso.

#### ***ARTICOLO 8 - Misure di sicurezza***

Alla banca dati comunale potrà accedere esclusivamente il personale incaricato di cui all'art. 3, dotato del proprio codice di identificazione di cui all'art. 3. La stazione di lavoro collegata con la banca dati comunale, dovrà essere collocata in luogo non accessibile al pubblico e posta sotto la responsabilità del Responsabile del trattamento. Sono assolutamente vietate la cessione o la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del trattamento. Sarà cura dell'operatore abilitato all'accesso non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento attivo. In caso di allontanamento temporaneo, dovrà essere a carico dell'operatore l'attivazione della funzione "blocca computer".

#### ***ARTICOLO 9 – Monitoraggio***

L'ULSS N. 9 si impegna ad effettuare azioni di monitoraggio, con cadenza bimensile, dell'utilizzo della procedura d'accesso per verificare la conformità alle previsioni della presente convenzione ed in particolare degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 dandone comunicazione al Comune.

#### ***ARTICOLO 10 - Costi***

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune.



Rimangono a carico dell'ULSS N. 9 i costi derivanti dalla connessione ad internet.

#### ***ARTICOLO 11 - Durata***

La presente convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito tramite scambio di lettere da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza e salvo revoca espressa, anche unilaterale, da parte di uno dei contraenti, con preavviso di tre mesi. Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste in particolare per quanto concerne gli art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Altresì il Comune si riserva la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa, ovvero qualora sia attivata presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) demandata, tra l'altro, ad assicurare l'accesso ai dati anche in modalità telematica alle Amministrazioni pubbliche e agli Organismi che erogano pubblici servizi.

#### ***ARTICOLO 12 – Foro competente***

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Treviso.

#### ***ARTICOLO 13 – Registrazione***

La presente è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione, le imposte e tasse inerenti alla presente convenzione

(imposta di bollo - se dovuta - , quietanza, diritti fissi di segreteria) sono a carico di chi ne fa uso.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Per il Comune di Villorba

Dr. *Fabio CORBOLANTE*

Per l'ULSS N. 9

D.ssa *Alessandra DA RE*